

TORNATA DEL 28 GENNAIO 1854

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE BARONE MANNO.

SOMMARIO. *Nomina di due commissari di sorveglianza alla Cassa depositi e prestiti — Sunto di petizioni — Omaggi — Discussione del progetto di legge per modificazioni all'editto organico del Magistrato di cassazione ed al relativo regolamento — Approvazione dell'articolo 1 e del 2° con un'aggiunta proposta dal senatore Sclopis, relatore, degli articoli 3 al 15; di un emendamento all'articolo 16, proposto dal relatore, degli articoli 16 e 17 e dell'intero progetto.*

La seduta è aperta alle ore 2 1/2 pomeridiane colla lettura del verbale dell'ultima tornata, il quale viene approvato.

ATTI DIVERSI.

PRESIDENTE. Debbo render conto al Senato del risultato dello squittinio per la nomina di due commissari alla Cassa dei depositi e prestiti: questo risultato dà le seguenti cifre:

Il signor senatore Cotta ebbe voti 53, il signor senatore Nigra voti 46. Dunque i signori senatori Cotta e Nigra sono nominati per il servizio del corrente anno commissari per la sorveglianza della Cassa dei depositi e prestiti.

Si dà contezza di un sunto di petizioni.

DI MAGNOLO, segretario, legge il seguente sunto di petizioni:

887. Dodici individui sottoscritti in qualità di consiglieri municipali di Albissola-Marina ricorrono al Senato per ottenere che sia diminuita la quota d'imposta fissata a quel comune in dipendenza della legge del 2 gennaio 1853. (*Petizione mancante dell'autenticità delle firme*).

888. Il Consiglio comunale d'Alba ricorre al Senato perchè nella progettata riorganizzazione dell'ordine giudiziario quel tribunale venga classificato fra quelli che hanno quattro giudici effettivi.

PRESIDENTE. Debbo anche partecipare alla Camera l'omaggio fatto dal senatore Giulio di un suo opuscolo *Sulla costituzione degl'istituti di credito*; dal signor Pietro Visetti

di una copia di una sua operetta per *Un nuovo metodo di stenografia monografica*; e dalli signori intendenti generali di Vercelli e di Genova di alcuni esemplari stampati degli atti di quei Consigli divisionali della sessione del 1853.

DISCUSSIONE E APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER MODIFICAZIONI ALL'EDITTO ORGANICO DEL MAGISTRATO DI CASSAZIONE ED AL RELATIVO REGOLAMENTO.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno ci chiama a discutere il progetto di legge per modificazioni all'editto organico del magistrato di cassazione, e relativo regolamento, di cui il rapporto è stato stampato e distribuito.

Dichiaro aperta la discussione generale. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 755.)

Se non chiedesi la parola da alcun oratore debbo passare alla lettura degli articoli della legge: dichiaro al Senato che il signor guardasigilli non ha difficoltà che il testo da porsi in discussione sia quello compilato dall'ufficio centrale. Io ne leggerò quindi l'articolo 1:

« Il magistrato di cassazione, nei casi contemplati nel secondo alinea dell'articolo 19 dell'editto 30 ottobre 1847 di creazione dello stesso magistrato, quanto alle materie civili, e quanto alle penali nei casi contemplati nella parte prima dell'articolo 609 del Codice di procedura criminale, e nelle altre disposizioni dello stesso Codice ivi citate, dovrà sempre

rimandare la causa ad un magistrato diverso da quello che pronunciò la sentenza. »

Se non v'ha chi prenda la parola, metto ai voti l'articolo. Chi lo adotta, voglia sorgere in piedi.

(È adottato.)

« Art. 2. Sono abrogati l'alinea dell'articolo 12; gli articoli 13 e 14; il primo alinea dell'articolo 16, e gli articoli 17, 18, 27, 28, 29 e 33 del regolamento annesso al detto editto del 30 ottobre 1847.

« Agli articoli 13, 14, 17, 18, 27, 28, 29 e 33 sono surrogati gli articoli seguenti... »

SCLOPIS, relatore. Domando la parola.

PRESIDENTE. La parola è al relatore dell'ufficio centrale.

SCLOPIS, relatore. Debbo osservare al Senato che il signor guardasigilli di S. M. mi ha fatto avvertito come l'articolo 30 del regolamento attuale vigente, che è concepito nel modo che sto per leggere, dovrebbe annoverarsi tra gli articoli abrogati coll'articolo testè letto del progetto di legge.

L'articolo 30, di cui ho fatto cenno, è così concepito:

« Il numero del registro mentovato nell'articolo 11 regolerà l'ordine col quale saranno spedite le cause distribuite ai consiglieri relatori, salvo quanto è disposto dall'articolo 65. »

Ora, essendosi nel progetto di legge compilato dall'ufficio centrale stabilito un sistema di ruolo, al riscontro del qual sistema quest'articolo 30 si renderebbe per lo meno inefficace, sarebbe opportuno di comprenderlo nell'abrogazione contemplata nell'articolo or dianzi letto dal signor presidente.

L'ufficio centrale crede di secondare in questa parte l'osservazione fattami dal guardasigilli.

PRESIDENTE. Si propone dall'ufficio centrale di aggiungere agli articoli abrogati 17, 18, 27, 28, 29 e 33 anche l'articolo 30; si dirà dunque: « gli articoli 17, 18, 27, 28, 29, 30 e 33. »

Mediante questa osservazione io metto ai voti l'articolo così concepito:

« Art. 2. Sono abrogati l'alinea dell'articolo 12; gli articoli 13 e 14; il primo alinea dell'articolo 16, e gli articoli 17, 18, 27, 28, 29, 30 e 33 del regolamento annesso al detto editto del 30 ottobre 1847.

« Agli articoli 13, 14, 17, 18, 27, 28, 29, 30 e 33 sono surrogati gli articoli seguenti... »

(È approvato.)

« Art. 3. Entro le ventiquattr'ore dalla deputazione del relatore il ricorso ed i documenti saranno dal segretario rimessi al medesimo per esserne da lui fatta la relazione alla classe civile del magistrato. »

(È approvato.)

« Art. 4. Il magistrato delibererà in camera di consiglio sull'ammissione del ricorso alla discussione contraddittoria, o reiezione della domanda, sentito il Ministero Pubblico, il quale, ove così creda, prima di emettere le sue conclusioni, potrà chiedere la comunicazione degli atti.

« L'ordinanza del magistrato sarà motivata nel caso di reiezione, e firmata dal presidente, dal relatore e dal segretario. »

(È approvato.)

« Art. 5. Nel caso che sia ammesso il ricorso alla discussione contraddittoria, il magistrato, nell'ordinanza medesima di ammissione, ne manderà comunicare copia alla parte contro cui è diretto, e stabilirà il termine, non però mai maggiore di giorni quaranta, entro il quale potrà essa presentare un controricorso.

« La detta ordinanza non pregiudicherà ad alcuno dei

mezzi di cui la parte stimerà di valersi nel controricorso medesimo. »

(È approvato.)

« Art. 6. Negli otto giorni immediatamente successivi alla data dell'ordinanza di ammissione del ricorso, il segretario ne avvertirà l'avvocato che lo sottoscrisse, e gli rilascerà copia del medesimo, dell'elenco dei documenti annessi, della annotazione di data della consegna, di cui all'articolo 11 del regolamento annesso all'editto organico del magistrato di cassazione, e dell'ordinanza suddetta, per essere il tutto notificato alla parte convenuta. »

(È approvato.)

« Art. 7. Compiuti gl'incumbenti di cui agli articoli 25 e 26 del regolamento anzidetto, il segretario comunicherà immediatamente al consigliere relatore il ricorso ed il controricorso coi documenti annessivi. »

(È approvato.)

« Art. 8. Se nel termine stabilito dall'ordinanza del magistrato non si sarà presentato il controricorso, il segretario certificherà la non fatta presentazione, mediante annotazione da lui firmata in calce del ricorso, e darà senz'altro comunicazione del medesimo e dei documenti al consigliere relatore. »

(È approvato.)

« Art. 9. Il consigliere relatore è tenuto a rimettere alla segreteria gli atti stati ad esso comunicati, colla sua relazione compendiosa scritta nel termine di un mese, se trattasi di cause dichiarate d'urgenza, e di due mesi quanto alle cause ordinarie, salvo il caso in cui sia dalla legge prescritto un termine più breve.

« Se, decorso il termine, il relatore non avrà compiuto il suo rapporto, ne addurrà i motivi al primo presidente, od al presidente della classe, da cui si potrà, secondo le circostanze, o stabilire un altro termine, o surrogare il relatore. »

(È approvato.)

« Art. 10. Nello stesso giorno che il relatore avrà consegnato alla segreteria gli atti con la relazione, il segretario dovrà trasmetterli all'avvocato generale.

« Le conclusioni che si dovranno emettere dal Pubblico Ministero negli affari civili si faranno oralmente od in iscritto, secondo che verrà pei singoli casi stabilito dall'avvocato generale.

« Le requisitorie però e le conclusioni sopra ricorsi, su cui si abbia a proferire sentenza a classi unite dovranno sempre essere estese in iscritto.

« La spedizione delle conclusioni si farà secondo l'ordine progressivo della causa, i cui atti saranno rimessi all'ufficio. »

(È approvato.)

« Art. 11. Le conclusioni del Pubblico Ministero dovranno essere preparate entro termini uguali a quelli di cui nell'articolo 9.

« Allo spirare di questi termini l'avvocato generale dovrà fare la restituzione degli atti e della relazione alla segreteria. »

(È approvato.)

« Art. 12. La rimessione degli atti, delle conclusioni, ove esistano in iscritto, e della relazione dovrà quindi essere fatta per cura della segreteria al relatore, il quale avrà un termine di otto giorni utili prima che si porti la causa all'udienza, e nel caso in cui il consigliere che debbe riferire all'udienza non sia quello che ha redatta la relazione, il termine s'intenderà raddoppiato; il tutto però sotto la riserva de' più brevi termini nei casi prescritti dalla legge. »

(È approvato.)

« Art. 13. A misura che le relazioni delle cause saranno

rimesse dai rispettivi relatori alla segreteria del magistrato, ciascuna causa sarà immediatamente a diligenza del segretario e sotto la sorveglianza del primo presidente del magistrato, secondo l'ordine progressivo, iscritta in un ruolo di spedizione, dal quale si ricaveranno ogni quindici giorni, tenuto sempre l'ordine progressivo, e data la preferenza alle cause d'urgenza, le cause da chiamarsi entro un correlativo termine all'udienza. Questo ruolo, che avrà nome di ruolo di chiamata, rimarrà affisso nelle sale d'udienza del magistrato, ed in quella degli avvocati. »

(È approvato.)

« Art. 14. La sentenza esprimerà il nome delle parti, l'oggetto della loro dimanda, il testo in disteso di legge su cui la decisione sarà fondata, e farà la menzione che fu sentito il Pubblico Ministero. »

(È approvato.)

« Art. 15. Le condanne, di cui all'articolo 34 del regolamento adnesso all'editto 30 ottobre 1847, non avranno luogo nel caso di reiezione a classi unite di un ricorso già stato con altra sentenza ammesso. »

(È approvato.)

« Art. 16. La seconda classe del magistrato di cassazione si occuperà cumulativamente alle sue funzioni attuali della spedizione di cause civili comprese nell'arretrato di esse, esistente al giorno della promulgazione della presente legge.

« Essa destinerà a tale incombenza una quarta seduta in ciascuna settimana, sino a che rimanga esausto l'arretrato suddetto e semprechè la spedizione delle cause criminali, che dovrà avere ognora la precedenza, non le renda necessario d'impiegarvi la quarta seduta summentovata. »

SCLOPIS, relatore. Secondando anche una osservazione favoritammi del signor guardasigilli di S. M., a cui aderisce l'ufficio centrale, proporrei che invece di dire: « essa destinerà a tale incombenza una quarta seduta » si dicesse: « essa destinerà a tale incombenza una delle sue quattro sedute » onde mantenere il concetto che le quattro sedute da tenersi da ambedue le classi del magistrato di cassazione siano di regola, e non una soprabbondanza di lavoro imposto per questo solo oggetto. Quindi la redazione sarebbe, come ho detto: « essa destinerà a tale incombenza una delle sue quattro sedute in ciascuna settimana. »

COLLEA. Mi permetterò un'osservazione. Questa modificazione la trovo molto regolare, perchè l'attuale regolamento porta che la classe civile come la classe criminale debbano tenere quattro sedute.

SCLOPIS, relatore. Ed allora mi pare che si dovrebbe anche mutare l'ultimo alinea di questo articolo, in cui si dice:

« non le renda necessario d'impiegarvi la quarta seduta summentovata » e si potrebbe dire: « la seduta mentovata. »

PRESIDENTE. L'ufficio centrale, d'accordo col signor guardasigilli, propone che invece delle parole: « una quarta seduta » si dica: « una delle sue quattro sedute. »

Con questa avvertenza metto ai voti l'articolo così redatto:

« Art. 16. La seconda classe del magistrato di cassazione si occuperà cumulativamente alle sue funzioni attuali della spedizione di cause civili comprese nell'arretrato di esse, esistente al giorno della promulgazione della presente legge.

« Essa destinerà a tale incombenza una delle sue quattro sedute in ciascuna settimana, sino a che rimanga esausto l'arretrato suddetto, e semprechè la spedizione delle cause criminali, che dovrà avere ognora la precedenza, non le renda necessario d'impiegarvi la seduta summentovata. »

Chi l'approva, voglia levarsi.

(È approvato.)

« Art. 17. Le disposizioni della presente legge, salvo quanto è stabilito dall'articolo precedente, si applicheranno a tutte le cause che verranno davanti al magistrato di cassazione dal giorno in cui essa sarà promulgata.

« Per le norme occorrenti all'attuazione della presente legge, in ciò che concerne alla spedizione delle cause anteriori, sarà provvisto con apposito regolamento, approvato con decreto reale. »

(È approvato.)

Prima di passare allo squittinio per mezzo dell'appello nominale, debbo rendere avvisato il Senato, che essendosi stamane distribuito il rapporto della importante legge relativa al reclutamento dell'esercito, io crederei che potrebbe fissarsi la discussione della medesima per mercoledì della prossima settimana, onde lasciar tempo alquanto largo a quelli che vogliono studiare attentamente gli articoli tutti di tale legge.

Se non vi ha osservazione, si intenderà che il Senato approva questo mio divisamento.

Di ciò sarà rinnovata la memoria ai signori senatori, mediante avviso a domicilio.

(Si procede all'appello nominale.)

Risultato della votazione:

Votanti..... 63
Voti favorevoli 63

Il Senato adotta all'unanimità.

La seduta è levata alle ore 4.